

REGIME DEGLI IMPATRIATI AL LAVORATORE IN SW IN ITALIA CON DATORE ESTERO

Risp. AE 12 gennaio 2026 n. 2

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime fiscale agevolato relativo agli impatriati spetta anche nel caso di datore di lavoro estero e di lavoratore che si stabilisce in Italia operando in smart working.

Il caso affrontato riguarda un lavoratore che a dicembre del 2020 si è trasferito nel Regno Unito e a fine 2025 è rientrato in Italia per svolgere la propria attività presso l'ufficio di Milano di una nuova società, con sede a Berlino, pattuendo con il datore di lavoro la possibilità di effettuare lo **smartworking**: egli potrà beneficiare del **regime sugli impatriati** – con tassazione del solo 50% dei redditi di lavoro (fino a € 600.000) – a partire dal periodo d'imposta 2026 e per i successivi 4 anni, purché siano presenti gli altri **requisiti** (periodo minimo di residenza all'estero, impegno a restare residenti in Italia per almeno 4 anni, svolgimento di attività lavorativa prevalentemente in Italia, possesso di qualificazione o specializzazione elevata).

Si ricorda, infatti, che il **periodo minimo di residenza all'estero**, per usufruire del regime agevolato, è di 3 anni, termine prolungato se il datore di lavoro è lo stesso di quello che il dipendente aveva all'estero. In questo caso i **periodi d'imposta** diventano:

- 6, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o gruppo;
- 7, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia presso lo stesso soggetto o gruppo.

Se il datore di lavoro estero non applica direttamente l'agevolazione in **busta paga**, il lavoratore potrà comunque beneficiarne tramite la propria **dichiarazione dei redditi**.